



Prot. 2019/AI/37

Cesena 13/06/19...

Determinazione a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di lavori di realizzazione impianti fotovoltaici presso Canile comunale e sede Cantonieri del Comune di Cesena - CIG Z7928C6B30

PREMESSO CHE:

- con comunicazione del 08/01/2018 prot. n. 2018/OUT/002 Energie per la Città s.p.a. proponeva al Comune di Cesena un contratto di rendimento energetico per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica quale la riqualificazione dell'illuminazione esterna degli edifici pubblici, attraverso l'installazione di corpi illuminanti con tecnologia a LED;
- con determina dell'Amministratore Unico di Energie per la Città s.p.a. del 22/06/2018 veniva approvata la proposta di contratto di rendimento energetico e il piano economico finanziario;
- con Determina n. 31/2018 il Comune di Cesena affidava "la realizzazione dell'intervento di efficienza energetica da realizzarsi negli edifici pubblici di proprietà del Comune di Cesena" ad Energie per la Città s.p.a. ed approvava lo schema di contratto di rendimento energetico a garanzia di risultato e relativi allegati;
- che con determina dell'Amministratore Unico del 12/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e si è dato mandato al Direttore, in qualità di RUP, di procedere con gli adempimenti conseguenti per addvenire all'esecuzione dell'opera;

RILEVATO CHE:

- in data 27/06/2018 prot. n. 2018CT024 è stato firmato digitalmente il contratto di rendimento energetico a garanzia di risultato: EPC 2018 – impianti Fotovoltaici, illuminazione a LED, Diagnosi Energetiche degli edifici pubblici del Comune di Cesena;

PRESO ATTO CHE:

- la realizzazione degli impianti fotovoltaici a servizio del Canile comunale (Potenza impianto 7,20 kW) e della sede dei Cantonieri (Potenza impianto 19,80 kW) è adeguatamente configurata nell'ambito degli elaborati denominati Computo Metrico, Elenco descrittivo dei materiali, relazioni tecniche, planimetrie impianti fotovoltaici e schemi elettrici, che possono utilmente definirne le caratteristiche;

RILEVATO che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono:

1. l'affidamento ad un operatore qualificato ai sensi del DM 37/08 art. 2 lett. a);
2. l'affidamento ad un operatore il cui personale dipendente sia in possesso di attestati di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 per rischio "lavori in altezza";

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO che l'importo stimato massimo della prestazione è circa pari a € 39.900,00 (I.V.A. esclusa) di cui € 1.370,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che si è proceduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs 81/08;

DATO ATTO che tale prestazione rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell'**art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016**;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi neanche potenziale;

PRESO ATTO CHE:

- in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza e correttezza, Energie per la Città Spa ha approvato un proprio regolamento volto a predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità e che, sulla base dei criteri fissati dal suddetto regolamento, saranno richiesti n.3 preventivi-offerta ad operatori economici in possesso dei requisiti tecnici necessari;
- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

DETERMINA

- a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- b) di approvare gli elaborati denominati Computo Metrico, Elenco descrittivo dei materiali, relazioni tecniche, planimetrie impianti fotovoltaici e schemi elettrici
- c) di approvare, per le motivazioni citate in premessa che l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- d) di approvare che l'affidamento sia preceduto da valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno 2 (due) operatori economici sulla base dei criteri citati nelle premessa;
- e) che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- f) che, in riferimento dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario della prestazione sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) che si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP


